

- 1) Come comportarsi quando gli sbirri chiedono di mostrare delle foto fatte (non avendo preso delle precauzioni) e di sbloccare il cellulare? (Caso manifestazione(in prossimità di eventi specifici), casi x.. a casa, in un bar).

*Le norme di riferimento al fine di inquadrare le ipotesi prospettate sono l'art. 55 e 348 c.p.p. disciplinanti l'attività investigativa della polizia giudiziaria, ossia quelle attività che la p.g. svolge di propria iniziativa quindi fuori di una delega della autorità giudiziaria e in alcuni casi ancora prima che l'autorità giudiziaria venga investita della notizia di reato .*

*La ragione principale per la quale la polizia giudiziaria svolge tutte le funzioni sopra descritte, è enunciata nella parte finale del primo comma dell'art. 348 c.p.p. "raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole":*

*Dunque, il cellulare e le foto in esso contenute, nel caso in cui attraverso di esso fosse possibile raccogliere elementi utili alla ricostruzione del fatto ed individuazione del colpevole rientrano astrattamente nel concetto di cose/tracce pertinenti al reato. Tale nozione comprende tutte quelle cose che sono in rapporto anche indiretto con il fatto di reato e che sono strumentali all'accertamento dei fatti.*

*Tuttavia la possibilità di subire una perquisizione attraverso la quale fosse possibile reperire il telefono cellulare sottostà a precise condizioni che l'agente o l'ufficiale di polizia deve rispettare.*

*La perquisizione non é un mezzo di acquisizione della notizia criminis, bensì uno strumento di ricerca di una prova utile, o addirittura necessaria, per un determinato reato e deve essere perciò effettuata nelle ipotesi di flagranza del reato (la condizione di chi viene colto nell'atto di commettere un reato) oppure nel caso di evasione.*

*Stante la sussistenza di tali condizioni la perquisizione può essere effettuata solo nell'ipotesi in cui sussista il fondato motivo che siano occultati sulla persona il corpo del reato o le cose pertinenti.*

*In altri termini, gli agenti di pattuglia non potranno sottoporci a perquisizione de plano, ovvero sia per il fatto che sospettino qualche presuntiva fattispecie penale.*

*L'autorità procedente ha altresì l'obbligo di avvisare l'interessato che ha facoltà di farsi assistere da una persona di fiducia, purché prontamente reperibile. Quest'ultima riveste la funzione di "garante processuale" della regolarità dello svolgimento dell'atto e potrebbe essere successivamente sentita come testimone. La norma non richiede che la persona debba essere sul posto ma che la stessa sia prontamente reperibile. Ciò significa che tra il momento in*

*cui viene dato l'avviso e quello della materiale esecuzione della perquisizione vi sarà un lasso di tempo ragionevole per consentire al soggetto di far pervenire sul luogo il fiduciario.*

2) Come comportarsi in caso di sequestro? Voglio un tecnico? La presenza di un avvocato? Può il birro mettere le mani al computer? Come deve essere trattato il mio computer dal poliziotto? Il mio cellulare? A cosa devo stare attento??

*Il sequestro ad iniziativa della polizia giudiziaria è disciplinato dall'art. 354 c.p.p. che, al comma 2, recita:*

*“Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.”*

*Il presupposto del sequestro è la commissione di un reato e non la mera intenzione di commetterlo: è quindi illegittimo il sequestro disposto prima che il reato sia stato commesso*

*I soggetti competenti al compimento dell'atto sono gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti di polizia giudiziaria ma soltanto nei casi di particolare necessità e urgenza.*

*Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza tuttavia avere il diritto di essere preventivamente avvisato (art. 356).*

*Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro (art. 354), la polizia giudiziaria enuncia nel relativo verbale (art. 357) il motivo del provvedimento, e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il verbale è trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito (art. 229 coord.).*

*Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti, ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate. La restituzione è doverosa anche in presenza del superamento del termine di quarantotto ore (Corte cost. 8 aprile 1993, n. 151).*

*Copia del decreto di convalida è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate (art. 355, comma 2).*

*Contro il decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre, entro dieci giorni dalla notifica del decreto ovvero dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'art. 324 (art. 355, comma 3).*

*La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento (art. 588).*

*Per quanto la nomina di un consulente tecnico, tale facoltà attiene al pubblico ministero nel caso in cui siano necessarie operazioni tecniche per cui siano necessarie specifiche competenze; tuttavia il codice non prevede, in questo caso, nessuna forma di assistenza difensiva .*

*La possibilità di nominare consulenti tecnici di parte è prevista solo nell'ipotesi in cui il computer sia oggetto di un accertamento tecnico "irripetibile" (accertamento tecnico irripetibile è quello che ha ad oggetto cose soggette a modificazioni tali da far perdere valenza probatoria ai fatti oggetto d'indagine).*

*Nel caso di specie giurisprudenza di legittimità ha negato che possano definirsi accertamenti tecnici non ripetibili sul computer le attività di copia di "file", estrazione di dati archiviati e di lettura hard disk di computer oggetto di sequestro.*